



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'energia UFE

**Ordinanza sul Fondo di disattivazione
e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari:
rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva**

Dicembre 2007



1. Introduzione

La legge obbliga chi produce scorie radioattive a eliminarle a proprie spese e in modo sicuro. I costi di smaltimento che insorgono durante l'esercizio (ad es. per la rielaborazione di elementi combustibili esausti, la costruzione di depositi intermedi o per ricerche della NAGRA) sono coperti costantemente. I costi di disattivazione come pure i costi di smaltimento delle scorie che restano dopo la messa fuori esercizio delle centrali nucleari sono coperti da due fondi indipendenti alimentati dai gestori, il Fondo per la spegnimento di impianti nucleari e il Fondo per lo smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari. Prima dell'entrata in vigore della legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), la base legale dei due fondi era costituita dal decreto del 6 ottobre 1978 concernente la legge sull'energia nucleare così come da due ordinanze e da due regolamenti.

La LENU raccoglie importanti disposizioni, che precedentemente figuravano nelle ordinanze o nei regolamenti. Queste disposizioni riguardano in particolare lo scopo dei fondi e l'obbligo di contribuzione (art. 77), le pretese di chi vi è soggetto (art. 78), le prestazioni dei fondi (art. 79), l'obbligo di versamento supplementare (art. 80), la forma giuridica e l'organizzazione dei fondi (art. 81) così come la garanzia del finanziamento degli altri lavori di smaltimento (art. 82). La presente revisione riunisce le due ordinanze e i due regolamenti attualmente in vigore in un'unica ordinanza, che riprende in larga parte le disposizioni già esistenti.

Il 17 aprile 2007 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha avviato un'indagine conoscitiva in merito al disegno di ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari. L'indagine si è conclusa il 17 luglio 2007. Sono stati presentati 36 pareri.

	Invitati all'indagine conoscitiva		Non invitati all'indagine conoscitiva	Totale dei pareri
	Totale dei partecipanti invitati	Pareri pervenuti		
Cantoni	26	23	-	23
Partiti	16	4	-	4
Commissioni federali	1	1	-	1
Industria dell'energia elettrica	3	2	2	4
Organizzazioni di politica energetica e organizzazioni di protezione dell'ambiente	3	2	2	4
TOTALE	49	32	4	36



2. Osservazioni generali

La larga maggioranza dei partecipanti all'indagine conoscitiva ha accolto favorevolmente la decisione di riunire in un solo atto normativo le due ordinanze e i due regolamenti attualmente in vigore.

2.1 Cantoni

23 Cantoni non hanno fatto alcuna osservazione in merito al disegno, oppure approvano che l'ordinanza concernente il Fondo di spegnimento e l'ordinanza sul Fondo per lo smaltimento siano riunite in un solo atto normativo. Alcuni di essi (BS, SH, AG) propongono di modificare o di specificare singole disposizioni (suggeriscono ad es. che la durata della fase di osservazione non sia stabilita a livello di ordinanza, o che il piano di accantonamento non debba essere sottoposto alla Commissione amministrativa). Tre Cantoni (BE, GL, BL) non si sono espressi.

2.2 Partiti

PS e Partito ecologista approvano la decisione di mantenere separati i due Fondi. Criticano tuttavia l'aumento da 40 a 50 anni della durata di esercizio ammessa, che costituisce la base per calcolare i contributi da versare ai Fondi. Mettono in discussione, inoltre, la durata della fase di osservazione del deposito in strati geologici profondi, che ritengono troppo breve (50 anni), e la valutazione a loro avviso troppo bassa dei costi di disattivazione e di costi di smaltimento.

PPD e PCS hanno rinunciato a presentare un parere. Gli altri partiti interpellati non si sono espressi.

2.3 Commissioni federali

La CSI approva l'adeguamento alla LENU dell'ordinanza sul Fondo di spegnimento e dell'ordinanza sul Fondo per lo smaltimento. Propone tuttavia di introdurre alcune modifiche al disegno (ad es. prolungare la fase di osservazione, vincolare all'obbligo di contribuire, per i loro impianti nucleari, tanto l'Istituto Paul Scherrer, quanto il Politecnico federale di Losanna e le università cantonali).

2.4 Industria dell'energia elettrica

L'industria dell'energia elettrica (swisselectric/swissnuclear, Centrale nucleare di Gösgen, BKW) si dichiara sostanzialmente favorevole al disegno di ordinanza. Esprime tuttavia diverse riserve e propone di modificare o completare alcune disposizioni (ad es. in merito al rimborso dei contributi versati in eccesso; considera inoltre che il piano di accantonamento non debba essere sottoposto alla Commissione amministrativa, e che non siano necessarie disposizioni transitorie).

2.5 Organizzazioni di politica energetica e organizzazioni e di protezione dell'ambiente

SES e Greenpeace ritengono che la valutazione dei costi di disattivazione e dei costi di smaltimento sia troppo bassa. Considerano inoltre che la durata proposta per la fase di osservazione del deposito in strati geologici profondi (50 anni) sia troppo breve. SES, Greenpeace, Sortir du nucléaire e Ecologie libérale criticano d'altra parte la durata di esercizio (50 anni) che, come base per calcolare i contributi da versare ai Fondi, sarebbe ai loro occhi troppo lunga. Greenpeace chiede anche che i costi di disattivazione e di smaltimento siano versati nei Fondi o comunque garantiti già prima dell'apertura di una nuova centrale nucleare. Per le centrali nucleari esistenti andrebbe prevista analogamente una scadenza adeguata.



3. Le osservazioni più importanti sollevate dalle singole disposizioni

Articolo 2

Cpv. 2: il Cantone di Basilea Città propone che questo capoverso tenga conto anche dei costi causati dalla decontaminazione del terreno, inclusi suolo e sottosuolo.

Cpv. 2 lett. e: la CSI propone di aggiungere a questa disposizione la demolizione di tutte le installazioni tecniche.

Articolo 3

in generale: secondo la CSI, il concetto di "smaltimento" andrebbe precisato. In particolare, andrebbe specificato se anche un'eventuale condizionamento successivo di scorie radioattive debba essere considerato uno smaltimento. Ritiene inoltre importante menzionare espressamente che il Fondo di smaltimento copre, accanto ai costi per gli ordinari provvedimenti successivi, anche i costi per eventuali provvedimenti successivi in caso di incidente nel deposito in strati geologici profondi. Il Fondo di smaltimento, inoltre, dovrebbe coprire i costi per la ricerca e per lo sviluppo come pure per un controllo esteso (ad es. laboratori sotterranei) del deposito in strati geologici profondi e ciò fino al termine della fase di osservazione.

PS, Partito ecologista, SES e Greenpeace chiedono che il Fondo di smaltimento copra anche i costi per rendere possibile il recupero delle scorie da un deposito in strati geologici profondi.

Cpv. 2 lett. c: numerosi partecipanti all'indagine conoscitiva ritengono che la fase di osservazione di 50 anni prevista per i depositi in strati geologici profondi sia troppo breve (Cantoni SH e BS, PS, Partito ecologista, CSI, SES, Greenpeace). Il Cantone di Argovia e la Centrale nucleare di Gösgen propongono che la durata della fase di osservazione non sia stabilita a livello di ordinanza, bensì nel programma di smaltimento.

Cpv. 3: il Cantone di Basilea Città propone che in questo capoverso siano menzionati i costi per garantire la trasmissione di tutte le informazioni concernenti il deposito in strati geologici profondi.

Articolo

I costi di disattivazione e i costi di smaltimento non dovrebbero essere calcolati esclusivamente in base ai dati forniti dal proprietario. Il calcolo dovrebbe piuttosto essere fondato sul patrimonio di esperienze e di conoscenze scientifiche acquisito a livello internazionale (Partito ecologista, SES, Greenpeace). Greenpeace ritiene inoltre che il calcolo dei costi di disattivazione e dei costi di smaltimento andrebbe reso pubblico, specificando i presupposti su cui si fonda, e che andrebbe svolta una procedura di partecipazione.

Articolo 6

Cpv. 3: l'Istituto Paul Scherrer, il Politecnico federale di Losanna e le università cantonali non dovrebbero essere esonerate dall'obbligo di versare contributi per gli impianti nucleari di cui dispongono. Anche in questo caso si tratta di impedire che le future generazioni si sobbarchino costi per l'eliminazione di impianti e scorie prodotti da chi le ha precedute (PS, CSI, Greenpeace).



Articolo 8

Cpv. 1: swisselectric/swissnuclear e la Centrale nucleare di Gösigen chiedono che i contributi per ogni impianto siano calcolati singolarmente e nel modo più equo possibile, sulla base di un modello attuariale. L'equità del calcolo dei contributi è un principio fondamentale del modello attuariale e la menzione espressa di quest'ultimo nell'ordinanza rappresenta pertanto un'importante precisazione delle modalità di calcolo da adottare. Anche Greenpeace ritiene che le basi del modello attuariale vadano disciplinate a livello di ordinanza.

Cpv. 2: la durata di esercizio presa come base di calcolo (50 anni) per i costi di disattivazione e i costi di smaltimento come pure per i contributi ad entrambi i Fondi è troppo lunga. Essa andrebbe ridotta a 40 anni o meno (Cantoni BS, PS, Partito ecologista, SES, Greenpeace, Sortir du nucléaire, Ecologie libérale). Anche per una messa fuori servizio anticipata dovrebbero essere disponibili mezzi finanziari sufficienti a coprire i costi (Partito ecologista, Sortir du nucléaire, Ecologie libérale).

Articolo 9

Questo articolo andrebbe completato con un nuovo paragrafo che preveda la possibilità di rimborsare liquidità, se il capitale accumulato supera uno dei margini di oscillazione stabiliti dalla Commissione. In caso contrario, durante il periodo di tassazione complessivo, a chi versa i contributi verrebbe sottratto troppo capitale, che non sarebbe così disponibile per finanziare investimenti aziendali oppure per onorare obblighi correnti (swisselectric/swissnuclear, BKW).

Articolo 16

Gli impianti dovrebbero essere messi in funzione solo se rispondono a criteri etici (PS).

Articolo 19

Cpv. 1: questo capoverso va stralciato poiché, secondo il diritto societario, la responsabilità di costituire gli accantonamenti stabiliti dalla legge spetta agli organi competenti delle società esercenti. Sottoporre il piano di accantonamento all'approvazione della Commissione amministrativa costituirebbe infatti una grave ingerenza nelle competenze inalienabili del consiglio d'amministrazione di una società anonima (Cantone di AG, swisselectric/swissnuclear, Centrale nucleare di Gösigen).

Articolo 20

Cpv. 1: il Cantone di Basilea Città propone di istituire una commissione separata per ogni Fondo, piuttosto che una sola per entrambi.

Articolo 21

Cpv. 2: il numero massimo di seggi nella Commissione amministrativa ai quali i proprietari di impianti nucleari avrebbero diritto, ossia la metà, andrebbe ridotto (Cantone di BS). Greenpeace chiede che nessun rappresentante dei proprietari di impianti nucleari possa sedere nella Commissione amministrativa.

Articolo 23

Let. I: il rinvio all'articolo 78 capoverso 2 LENU andrebbe stralciato poiché, in caso contrario, un'eventuale eccedenza potrebbe essere rimborsata solo una volta presentato il conteggio finale ed entro un



anno, e ciò ostacolerebbe la restituzione, prima di tale conteggio, di mezzi versati in esubero (Cantone di AG, swisselectric/swissnuclear, Centrale nucleare di Gösgen / si vedano anche le osservazioni in merito all'art. 9).

Articolo 27

Il mandato del Servizio di revisione non andrebbe vincolato, così come proposto dal disegno, alle disposizioni del diritto societario, poiché considerato l'ammontare del bilancio e dei proventi dei Fondi – una volta entrata in vigore la nuova legge sulla revisione – questi con ogni probabilità si troverebbero tra gli organismi obbligati a sottoporsi a una revisione ordinaria, e questo comporterebbe un mandato più esteso. Per i due Fondi è da ritenersi sufficiente una revisione limitata (Cantone di AG, swisselectric/swissnuclear, Centrale nucleare di Gösgen).

Articolo 32

Cpv. 1: questo disciplinamento era stato accolto nell'ordinanza sul Fondo per lo smaltimento esclusivamente a causa della centrale di Leibstadt: andrebbe ora stralciato, poiché diventato inutile (swisselectric/swissnuclear, Centrale nucleare di Gösgen).

Cpv. 2: swisselectric/swissnuclear e BKW propongono di stralciare questo capoverso. Poiché, secondo lo studio del 2006 della commissione che si è occupata delle basi di calcolo dei costi di gestione, per tutte le centrali nucleari, senza eccezioni, è stata adottata una durata di esercizio unitaria di 50 anni, non esiste alcuna ragione per tassare la centrale di Mühleberg sulla base di un periodo di 40 anni. Dal punto di vista tecnico, d'altra parte, valutare ancora una volta i costi sarebbe un controsenso e comporterebbe un impegno eccessivo in termini finanziari. Per queste ragioni i gestori di centrali nucleari svizzere propongono una base di calcolo unitaria di 50 anni per tutte le centrali nucleari.



Lista dei partecipanti all'indagine conoscitiva

Cantoni:

Tutti salvo Berna, Basilea Campagna e Glarona

Partiti:

- Partito popolare democratico (PPD)
- Partito socialista (PS)
- Partito cristiano sociale (PCS)
- I Verdi – Partito ecologista

Commissioni federali:

- Commissione federale della sicurezza degli impianti nucleari (CSI)

Industria dell'energia elettrica:

- swisselectric/swissnuclear
- Centrale nucleare di Gösgen
- BKW FME Energie AG (BKW)

Organizzazioni di politica energetica e organizzazioni di protezione dell'ambiente:

- Fondazione svizzera dell'energia (SES)
- Sortir du nucléaire, Coordination romande
- Greenpeace Svizzera
- Ecologie Libérale